



**REGIONE  
SICILIANA**



**ARTIGIANCASSA**

Gruppo BNP PARIBAS

**DISPOSIZIONI OPERATIVE  
PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI  
SU OPERAZIONI DI  
LOCAZIONE FINANZIARIA**

**(Decreto dell'Assessore Regionale delle Attivita' Produttive del 17.02.2010)**

## **PREMESSA**

Le presenti Disposizioni operative disciplinano la concessione di contributi in conto canoni previsti dell'art. 23, comma 1 della legge 21 maggio 1981, n. 240 sulle operazioni di locazione finanziaria effettuate in favore delle imprese artigiane, nonché la concessione di contributi previsti da specifiche norme regionali.

Le imprese in possesso dei requisiti possono presentare la domanda di agevolazione tramite: le Società di locazione finanziaria iscritte nell'Elenco speciale di cui all'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le Banche che svolgono direttamente attività di locazione finanziaria, le Associazioni Artigiane di categoria, i Confidi Artigiani<sup>1</sup>.

I predetti Soggetti hanno l'obbligo di portare a conoscenza delle imprese che richiedono l'ammissione alle agevolazioni le presenti Disposizioni operative.

Le agevolazioni di cui alle presenti disposizioni sono deliberate dal Comitato Tecnico Regionale di cui all'art. 37 della legge 25 luglio 1959, n. 949, istituito dalla Regione presso Artigiancassa.

La modulistica occorrente per la richiesta delle agevolazioni viene predisposta da Artigiancassa e resa operativa dal Comitato Tecnico Regionale.

Detta modulistica è disponibile sul sito internet [www.artigiancassa.it](http://www.artigiancassa.it)

## **AMMISSIONE DELL'OPERAZIONE DI LOCAZIONE FINANZIARIA AL CONTRIBUTO**

### **1. Operazioni di locazione finanziaria**

Per operazioni di locazione finanziaria si intendono le operazioni di locazione di beni mobili e immobili, acquistati o fatti costruire dal locatore, su scelta e indicazione del conduttore, che ne assume tutti i rischi, e con facoltà per quest'ultimo di divenire proprietario dei beni locati al termine della locazione, dietro versamento di un prezzo prestabilito.

### **2. Soggetti beneficiari**

Possono beneficiare del contributo in conto canoni le imprese artigiane<sup>2</sup>, costituite anche in forma cooperativa o consortile, iscritte negli albi di cui alla legge n. 443/85 e successive modifiche e integrazioni, le imprese che ottengano l'iscrizione ai predetti Albi entro sei mesi dalla data della domanda

---

<sup>1</sup> Per brevità, successivamente denominati "Soggetto presentatore".

<sup>2</sup> Per brevità, successivamente denominate "imprese".

di agevolazione, che stipulano con le Società di leasing contratti di locazione finanziaria aventi per oggetto le destinazioni di cui al successivo paragrafo 4.

Sono escluse dall'agevolazione le imprese appartenenti ai settori riportati nel Regolamento CE tempo per tempo vigente.

### **3. Domanda di ammissione ai contributi**

La domanda di ammissione ai contributi, compilata e sottoscritta per le parti di rispettiva competenza dal legale rappresentante dell'impresa ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 del DPR 28/12/2000, n. 445 e dal Soggetto presentatore, deve essere trasmessa alla Sede Regionale Artigiancassa per la Sicilia entro il termine di 6 mesi dalla data di decorrenza del contributo<sup>3</sup>.

Ai fini della verifica temporale fa fede il timbro postale di spedizione.

La domanda deve essere utilizzata anche per autocertificare l'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane.

Alla domanda deve essere allegato, in originale o in copia resa conforme all'originale dalla Società di leasing, il verbale di consegna sottoscritto dall'impresa contenente la descrizione, la data e il luogo di consegna dei beni.

Nel caso di operazioni di locazione finanziaria immobiliare deve essere prodotta anche una planimetria dei locali con l'indicazione della loro singola destinazione.

Inoltre, per i provvedimenti di concessione di agevolazioni di importo superiore a 154.937,07 Euro, assoggettati alle disposizioni in materia di antimafia, deve essere allegato il certificato di iscrizione all'Albo delle imprese artigiane corredato dell'apposita "dicitura antimafia" della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura; in luogo del certificato l'impresa può presentare, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, apposita dichiarazione sostitutiva sottoscritta dagli interessati secondo le modalità di cui al citato D.P.R. n. 445/2000.

La disposizione di cui sopra non si applica alle attività esercitate in forma di impresa individuale.

Entro 5 giorni dalla ricezione della domanda di ammissione al contributo in conto canoni, Artigiancassa comunica all'impresa beneficiaria ed alla Società finanziatrice il numero di posizione assegnato alla richiesta e il responsabile dell'unità organizzativa competente per l'istruttoria; dalla data di ricezione della richiesta, completa della necessaria documentazione, decorrono i termini per la concessione delle agevolazioni di cui al successivo paragrafo 8.

---

<sup>3</sup> Cfr. successivo paragrafo 9.

#### 4. Destinazione dell'operazione di locazione finanziaria

Le operazioni di locazione finanziaria, sulle quali possono essere concessi contributi in conto canoni, devono avere per oggetto:

- a) l'impianto e/o l'ampliamento di locali (locazione finanziaria immobiliare), posti al servizio di tutte le attività certificate<sup>4</sup> svolte dall'impresa;
- b) macchine, attrezzi strumentali e automezzi nuovi<sup>5</sup>, ovvero usati nel rispetto della norma 4 del Regolamento CE 1685/00 (locazione finanziaria mobiliare e di automezzi) posti al servizio di tutte le attività certificate<sup>6</sup> svolte dall'impresa;
- c) investimenti in beni materiali innovativi indicati in appendice n. 1<sup>7</sup>.

La dichiarata e documentata destinazione aziendale dei beni oggetto delle operazioni di locazione finanziaria deve essere mantenuta, per tutta la durata dell'agevolazione, sotto pena di revoca.

L'operazione può comunque beneficiare, ai sensi dell'art. 2, comma 5 del Regolamento CE n. 1998/06 sugli aiuti d'importanza minore (c.d. regola de minimis), di interventi agevolativi previsti da altre normative statali e/o regionali qualora con tale cumulo non sia superata l'intensità dell'agevolazione fissata per quest'ultimi interventi dalla specifica normativa comunitaria che li disciplina (Regolamento d'esenzione per categoria, decisione della Commissione).

Al termine dell'operazione di locazione finanziaria, l'impresa locataria non potrà beneficiare – per l'acquisto dei beni locati – delle agevolazioni previste dalla vigente normativa in materia di finanziamenti agevolati.

Il contributo in conto canoni non può essere concesso per il rinnovo di un contratto di locazione finanziaria in precedenza agevolato, ovvero per la locazione finanziaria di beni già di proprietà dell'impresa conduttrice.

Nel caso di operazione avente ad oggetto macchine, attrezzi strumentali e automezzi usati, ai sensi della norma 4 del Regolamento CE 1685/00, devono essere prodotte:

- **una dichiarazione del venditore** che attesti l'origine esatta del bene e che confermi che lo stesso, nel corso degli ultimi sette anni, non ha mai beneficiato di altre agevolazioni nazionali, regionali o comunitarie;
- **una dichiarazione di un perito iscritto all'Albo professionale** che attesti che: a) il prezzo del bene usato non è superiore al suo valore di mercato ed è inferiore al costo di beni simili nuovi di fabbrica; b) le

---

<sup>4</sup> Per attività certificate devono intendersi quelle espressamente previste nella certificazione della Camera di Commercio.

<sup>5</sup> La circostanza, ove non rilevabile dalla documentazione prodotta, deve essere attestata dalla Società.

<sup>6</sup> V. precedente nota 6.

<sup>7</sup> L'investimento innovativo può riguardare solo beni materiali nuovi.

caratteristiche tecniche del bene usato sono adeguate alle esigenze dell'azienda e sono conformi alle norme standard pertinenti.

## **5. Importo dell'operazione di locazione finanziaria ammissibile al contributo**

L'importo dell'operazione di locazione finanziaria ammissibile al contributo in conto canoni è pari al valore del bene<sup>8</sup> diminuito del prezzo convenuto per il trasferimento della proprietà al termine del contratto di locazione finanziaria. Detto importo non può comunque superare quello massimo concedibile ad una stessa impresa tenuto conto della eventuale complessiva residua esposizione per precedenti operazioni di contributo in conto interessi ovvero in conto canoni.

L'importo massimo ammissibile al contributo in conto canoni per una stessa impresa è fissato in 350.000,00 Euro a valere sui fondi trasferiti dallo Stato, elevabili a 500.000,00 Euro a carico di conferimenti regionali. Nel caso d'impresa costituita in forma di cooperativa, l'importo massimo ammissibile al contributo in conto canoni è fissato in 70.000,00 Euro a valere sui fondi trasferiti dallo Stato, elevabili a 100.000,00 Euro a carico di conferimenti regionali, per ciascun socio che partecipi personalmente e professionalmente al lavoro dell'impresa. Nel caso di consorzio o società consortile, il predetto importo massimo ammissibile al contributo in conto canoni si determina moltiplicando l'importo massimo concedibile ad una stessa impresa per il numero delle imprese consorziate.

Sono escluse dall'agevolazione le operazioni di locazione finanziaria di beni il cui valore<sup>9</sup> sia inferiore a 10.000,00 Euro.

## **6. Durata di riconoscimento del contributo in conto canoni**

Qualunque sia la maggior durata dei contratti di locazione finanziaria, quella ammissibile al contributo in conto canoni non può essere superiore:

- a 15 anni, se relativa ad operazioni riguardanti i beni di cui alle lettere a e c del precedente paragrafo 4 (per la lettera c, limitatamente alla voce di spesa di cui al punto 2 dell'Appendice n. 1);
- a 8 anni, se relativa ad operazioni riguardanti i beni di cui alle lettere b e c del precedente paragrafo 4 (per la lettera c, limitatamente alla voce di spesa di cui al punto 1 dell'Appendice n. 1).

Qualora il contratto di locazione finanziaria riguardi una impresa di nuova costituzione<sup>10</sup>, le predette durate sono elevate a 20 ovvero 10 anni, trattandosi rispettivamente di beni immobili e di beni mobili.

---

<sup>8</sup> Al netto di imposte, tasse, oneri accessori e spese.

<sup>9</sup> V. precedente nota n. 10.

<sup>10</sup> Si considerano di nuova costituzione le imprese iscritte negli Albi artigiani da non oltre un anno dalla data di presentazione della domanda di agevolazione (data apposta sul modello di domanda).

## **7. Tasso e condizioni economiche applicabili dalle Società**

Le operazioni di locazione finanziaria sono stipulate al tasso ed alle altre condizioni economiche liberamente concordate tra le parti.

A richiesta di Artigiancassa dovrà essere prodotta la copia autentica del contratto di locazione finanziaria.

Il pagamento anticipato di canoni è consentito fino alla seguente misura massima:

- per le operazioni aventi durata non superiore a 5 anni, al 20% del valore del bene locato, ovvero alla sommatoria dell'importo dei canoni corrispondenti a 8 mesi;
- per le operazioni aventi durata superiore a 5 anni, al 25% del valore del bene locato, ovvero alla sommatoria dell'importo dei canoni corrispondenti a 15 mesi.

## **8. Ulteriori interventi agevolativi – Contributo in conto capitale**

Agli investimenti descritti al punto 4), riguardanti operazioni di locazione finanziaria che beneficiano del contributo in conto canoni, è riconosciuto un contributo in conto capitale, in proporzione a carico anche di conferimenti regionali, nella misura del 15% del valore del bene ritenuto ammissibile.

La concessione dell'agevolazione e le modalità di erogazione sono quelle descritte ai successivi punti 9) e 10).

La proporzione è determinata dalle quote dell'operazione di leasing ammissibile ai fondi di derivazione statale assegnati alla Regione e quelli conferiti, ad incremento, dalla Regione.

## **9. Ammissione ai contributi**

La domanda di ammissione ai contributi, se completa e corredata della documentazione indicata ai precedenti paragrafi 3 e 4 viene sottoposta, nel rispetto dell'ordine cronologico di ricezione, all'esame del Comitato tecnico regionale per la Sicilia di cui all'art. 37 della legge n. 949/52.

In caso di documentazione incompleta ovvero insufficiente, le integrazioni ed i chiarimenti devono essere trasmessi entro il termine di tre mesi dalla data di ricezione della relativa comunicazione effettuata da Artigiancassa. L'ammissione ai contributi è deliberata nel termine di 30 giorni dalla data di ricezione della domanda stessa o della documentazione che la deve completare; entro 7 giorni dalla data della delibera viene data comunicazione all'impresa beneficiaria ed alla Società finanziatrice dell'ammissione medesima e del responsabile dell'unità organizzativa competente per la gestione dell'agevolazione.

Il Comitato può deliberare:

- a) in presenza di fondi, la concessione dei contributi;
- b) in carenza di fondi, l'ammissione ai contributi con riserva da sciogliere quando saranno disponibili i relativi fondi secondo l'ordine cronologico di ammissione con riserva. Le condizioni definitive di agevolazione da praticare all'impresa saranno comunicate da Artigiancassa al momento dello scioglimento della riserva stessa che non può avvenire decorsi due anni dalla data di ammissione con riserva.

A seguito dello scioglimento della riserva, il contributo è corrisposto senza maggiorazione degli interessi.

## **10. Calcolo, decorrenza ed erogazione del contributo in conto canoni**

Il contributo in conto canoni è determinato in misura percentuale del tasso di riferimento vigente alla data di stipula del contratto di locazione finanziaria<sup>11</sup> pari:

- a) al 80%, per investimenti:
  - in innovazione nonché per quelli destinati alla tutela dell'ambiente e alla sicurezza dei luoghi di lavoro. In tal caso, pena il mancato riconoscimento del maggior contributo, l'impresa dovrà descrivere nella domanda di agevolazione il dettaglio degli investimenti evidenziandone le finalità, le caratteristiche e l'entità delle singole voci di spesa;
- b) al 70%, per investimenti che non rispondono ai requisiti di cui alla lettera a) realizzati da imprese costituite da giovani<sup>12</sup> ovvero da imprese femminili ai sensi della legge n. 215/92,
- c) al 60%, per investimenti che non rispondono ai requisiti di cui alle lettere a) e b).

Il contributo è calcolato in misura equivalente al contributo in conto interessi spettante ad una corrispondente operazione effettuata ai sensi dell'art. 37 della Legge n. 949/52<sup>13</sup>.

---

<sup>11</sup> Il tasso di riferimento da considerare è quello indicato e aggiornato con decreto del Ministro delle Attività Produttive, in conformità con le disposizioni dell'Unione Europea. Detta misura di tasso di riferimento è resa pubblica sul seguente sito internet:

**[http://ec.europa.eu/competition/state\\_aid/legislation/reference\\_rates.html](http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html)**

<sup>12</sup> Si considerano imprese costituite da giovani quelle il cui titolare (nel caso di ditta individuale) ovvero la maggioranza dei soci (nel caso di società) è di età compresa tra i 18 e i 35 anni alla data di presentazione della domanda di agevolazione.

<sup>13</sup> Il contributo in conto interessi è determinato, sull'importo del finanziamento ammesso all'agevolazione, quale quota parte degli interessi posti a carico dei fondi pubblici, calcolati al tasso di riferimento.

La relativa misura sommata al contributo in conto capitale di cui al precedente paragrafo 6) non potrà superare il limite previsto dal regime comunitario "de minimis"<sup>14</sup>.

La decorrenza del contributo in conto canoni è quella del primo canone periodico di importo costante e, nel caso di più beni, a quella di consegna dell'ultimo bene.

Nel caso di leasing immobiliare, il contributo decorrerà dalla data di consegna/utilizzo del bene, se successiva a quella del primo canone periodico di importo costante

I contributi sono erogati in unica soluzione direttamente all'impresa<sup>15</sup>, entro 60 giorni dalla delibera di concessione.

Il contributo in conto canoni è erogato in forma attualizzata al tasso di riferimento vigente alla data di attualizzazione stessa.

In ogni caso il Soggetto presentatore ha l'obbligo di informare tempestivamente Artigiancassa, anche a mezzo fax, in merito ad eventuali cause a sua conoscenza che determinino la decadenza dal diritto all'agevolazione concessa<sup>16</sup>, quali:

- il non regolare pagamento dei canoni<sup>17</sup>;
- comunicazioni rese dall'impresa circa eventuali cessazioni dell'attività e/o della destinazione aziendale del bene locato.

Con cadenza annuale Artigiancassa verifica presso le Società di leasing finanziatrici la regolarità dell'ammortamento della locazione finanziaria.

I contributi sono assoggettati al regime fiscale previsto dalla normativa vigente.

Le eventuali ritenute vengono effettuate da Artigiancassa all'atto dell'erogazione del contributo.

A fronte delle ritenute effettuate, Artigiancassa rilascia all'impresa una dichiarazione per i relativi adempimenti fiscali.

---

<sup>14</sup> Il regime "de minimis" è una regola dettata dall'Unione Europea (Regolamento CE n. 1998/2006 - G.U.C.E. L 379/5 del 28/12/06) che disciplina gli aiuti pubblici alle imprese. La regola del "de minimis" implica che il destinatario dell'aiuto non possa usufruire nell'arco di tre esercizi finanziari (periodo determinato facendo riferimento agli esercizi finanziari utilizzati dall'impresa) di finanziamenti pubblici complessivi, assegnati sotto forma di "de minimis", superiori a 200.000 Euro, a qualsiasi titolo e da qualsiasi Amministrazione pubblica ottenuto. Per le imprese attive nel settore del trasporto su strada detto importo non potrà superare, invece, i 100.000 Euro. Non entrano a far parte del tetto di contributo a titolo del "de minimis", appena indicato, i contributi ricevuti a valere su regimi di aiuto notificati alla Commissione Europea e da questa approvati.

<sup>15</sup> **L'impresa nella domanda di agevolazione deve indicare l'IBAN sul quale effettuare l'accredito.**

<sup>16</sup> Tali comunicazioni sono necessarie ai fini della eventuale revoca del contributo.

<sup>17</sup> Non è considerato regolare pagamento quello effettuato a seguito di azioni ingiuntive ovvero intervenuto successivamente all'estinzione contrattuale.

## **11. Revoca dei contributi**

Artigiancassa si riserva la facoltà di accertare direttamente presso l'impresa, la sussistenza per tutta la durata del contratto di locazione finanziaria, delle condizioni e finalità dell'operazione ammessa ai contributi.

In caso di mancato adempimento dell'obbligo essenziale della destinazione i contributi sono revocati totalmente o parzialmente.

I contributi potranno, inoltre, essere revocati in caso di mancato adempimento, da parte dell'impresa, dell'obbligo – previsto dall'art. 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300 - di applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro delle categorie e delle zone, salvo specifici casi previsti da leggi e da forme di programmazione negoziata.

I contributi erogati e risultati indebitamente percepiti a seguito di revoca per fatti imputabili all'impresa e non sanabili dovranno essere restituiti dall'impresa stessa ad Artigiancassa, maggiorati degli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5 p.p. per il periodo intercorrente tra la data di corresponsione dei contributi e quella di restituzione degli stessi.

Nella fattispecie, si applica anche una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da 2 a 4 volte l'importo del contributo indebitamente fruito.

Per fatti non imputabili all'impresa, il contributo indebitamente percepito sarà maggiorato esclusivamente degli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento.

Alle operazioni di recupero delle somme nei confronti delle imprese inadempienti provvede Artigiancassa secondo le modalità previste dall'art. 9, comma 5 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 123.

**ELENCO DEGLI INVESTIMENTI IN INNOVAZIONE  
(Per operazioni di locazione finanziaria)**

- 1) Acquisto di attrezzature o macchinari innovativi finalizzati all'innovazione di prodotto o di processo. L'innovazione può riguardare la riduzione dei consumi energetici, il contenimento dei tempi di lavorazione, un miglioramento qualitativo e tecnologico del prodotto finito;**
- 2) Spin-off (ossia utilizzo nell'attività produttiva) di ricerche realizzate da enti pubblici di ricerca o università con realizzazione di laboratori nuovi.**